


DIREZIONE TERR. LAVORO
24 FEB. 2016
REGGIO EMILIA



24 FEB. 2016

Regolamento dei Soci

Approvato con modifiche dall'Assemblea dei soci del 10 Dicembre 2014

CO.RE.S.S. Cooperativa Sociale
Sede legale: Largo M. Gerra, 1
Sede amministrativa: Via P. Borsellino, 2
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Cod. Fisc. e P. IVA 01068200359

Premessa

Il presente regolamento interno è stato approvato dall'assemblea della cooperativa in data 30 Marzo 2006 ai sensi dell'art. 6 della legge 3/4/2001 n. 142 e dell'art 48 dello statuto ed entra in vigore dal giorno medesimo e potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicate a tutte le categorie di Soci Lavoratori della cooperativa

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

SEZIONE I

Articolo 1

I soci lavoratori

1. I soci lavoratori della Cooperativa:
 - Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi societari e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - Partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
 - Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
2. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:
 - Subordinato
 - Autonomo
 - Professionale
3. E' inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

Articolo 2
Modalità di scelta

La scelta del tipo di rapporto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere funzionale al raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:

- Del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
- Del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
- Del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizione ad albi, elenchi, ordini, ecc.
- Delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
- Del tipo di lavoro disponibile in cooperativa.

Articolo 3
CCNL applicabile ai soci subordinati

Ai soci con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato si applica, con le modalità previste dal presente regolamento, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali.

Articolo 4
Trattamento dei soci che optano per un lavoro subordinato

1. Per i soci che optano per un rapporto subordinato, ai sensi dell'art. 3 della legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal CCNL applicabile, come definito dall'Art. 3 del presente regolamento.
2. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di lavoro prestato. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

Articolo 5
Ristorno

Ai sensi dell'art.27 dello Statuto:

1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio potrà essere definito, in base ai risultati economici dell'esercizio, un ristorno, in misura non superiore al

- 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui all'art. 4 (soci subordinati) e all'art. 9 (soci non subordinati).
2. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante:
 - Integrazioni delle retribuzioni;
 - Aumento gratuito del Capitale Sociale;
 - Distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

Articolo 6
Deroghe

In caso di crisi aziendale l'assemblea potrà deliberare un piano d'intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali, in conformità con quanto disposto dall'art. 6 legge 142/2001.

Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'art. 5 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.

Il piano d'intervento potrà provvedere forme di apporto economico anche sotto forma di lavoro non retribuito, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

L'assemblea può inoltre deliberare la corresponsione o meno di interessi legati alle somme conferite.

Articolo 7
Distribuzione del lavoro

1. La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita, e al tipo di rapporto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri del presente comma, con la massima equità. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci, privilegiando l'occupazione dei soci le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla solo ad orario ridotto.
2. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di rapporto scelto, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In quest'ultimo caso la cooperativa non potrà

- comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001.
3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di lavoro diverso, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera d) della legge 142/2001, il rapporto di lavoro con il socio sarà sospeso in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.
 4. Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla direzione dell'azienda.

Articolo 8 **Assunzione**

Il colloquio per l'assunzione è di competenza del Responsabile Risorse Umane che si avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio cui, presumibilmente, il nuovo socio sarà assegnato, tenendo conto anche della molteplicità dei servizi erogati dalla cooperativa.

Per le procedure e la documentazione inerenti l'assunzione si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali (CCNL).

Al momento dell'assunzione il socio/a dovrà ricevere tesserino identificativo CO.RE.S.S., da utilizzarsi sempre in servizio, copia del presente regolamento interno, dello Statuto, dell'ultimo bilancio sociale e di copia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; di tutto dovrà firmare per ricevuta.

La Cooperativa deve porre il massimo dell'attenzione nell'accettare nuovi soci, pertanto si ritiene opportuna l'attivazione di specifica procedura di selezione e valutazione (che sarà operativa nel corso del 2015) attivata nel pieno rispetto di indicazioni e obblighi richiamati dal CCNL. L'iter procedurale definito prevede uno scambio di valutazioni incrociate tra Responsabile del Servizio e Responsabile Risorse Umane, da cui la valutazione di compatibilità per la posizione di socio lavoratore.

L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento. In caso di rapporto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal Dgls. 152/1997 o dalle disposizioni di leggi in materia.

Articolo 9 **Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato**

a) norme generali

1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 47 comma 1 lettera c bis DPR 917/86, si applicano le seguenti disposizioni oltre a quanto previsto dagli articoli 61-69 del DLGS n. 276/2003:

- ai fini fiscali l'articolo 50 comma 1 lettera c) e 52 comma 1 DPR 917/86;
- ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;
- ai fini dell'assicurazione INAIL, l'articolo 5 DLGS 38/2000 se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

2. Per i soci con rapporto di lavoro autonomo si applicano le seguenti disposizioni:

- il titolo III del libro V del Codice Civile (art. 2222 e seguenti);
- gli articoli 49 e 50 del DPR 917/86;
- la normativa previdenziale prevista dalla natura specifica del rapporto autonomo istituito o, in difetto, quella di cui all'articolo 2 commi da 26 a 32 della legge 335/95 e articolo 1 comma 212 della legge 662/96 e successive modifiche.

3. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l'obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il migliore svolgimento delle attività.

4. La cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e della modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni. In ogni caso l'interruzione del rapporto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e quest'ultima può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.

5. I soci che hanno optato per un rapporto non subordinato, dovranno assicurare che l'attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.

b) assenze

CO.RE.S.S. Cooperativa Sociale
Sede legale: Largo M. Gerra, 1
Sede operativa: Via P. Borsellino, 2
42124 - REGGIO EMILIA (RE)
Cod. Fisc. e P. IVA 01068200359

1. I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

c) norme sulla sicurezza sul lavoro

1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.
2. Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa o gestite dalla medesima, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza

d) indumenti di lavoro

1. I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza. Qualora se ne ravvisi la necessità, a tali soci potranno essere forniti gli stessi indumenti utilizzati dai soci con rapporto subordinato.

I soci sono tenuti ad indossare l'eventuale abbigliamento fornito e il materiale di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Qualora si verificassero inadempimenti, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione dalla base sociale.

a) infortunio

1. I soci con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all'iscrizione all'INAIL, sono obbligati – salvo causa di forza maggiore, a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche se di lieve entità e/o avvenuto *in itinere*. Il certificato deve essere trasmesso o recapitato a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio. La ripresa dell'attività lavorativa deve essere subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.
2. I soci con un rapporto di tipo subordinato diverso da quello precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all'interno della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative. Gli adempimenti nei confronti dell'Inail o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.

Articolo 10

C.O.R.E.S.S. Cooperativa Sociale
Sede legale: Carlo M. Gerra, 1
Sede amm.va: Via P. Borsellino, 2
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Cod. Fisc. e P. IVA 01068200359

Modalità organizzative del lavoro

L'organizzazione del lavoro privilegia la stabilità del personale nei luoghi di servizio assegnati. I soci lavoratori sono disponibili a prestare servizio negli orari e nei giorni richiesti dalle esigenze della cooperativa.

La mobilità temporanea, utilizzando il personale in unità diversa da quella normalmente assegnata, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle singole posizioni personali, è un fatto necessario per l'organizzazione del lavoro in cooperativa.

Ogni assegnazione a centro di servizio diverso da quello abituale deve essere comunicata, dal Responsabile Risorse Umane sia al lavoratore interessato, sia al Responsabile di Servizio che deve disporre di tutte le informazioni necessarie per poter adeguatamente organizzare il lavoro.

I trasferimenti stabili da Servizio a Servizio devono essere motivati dal Responsabile Risorse Umane di concerto con i Responsabili di Servizio interessati e comunicati possibilmente con anticipo agli addetti.

Il lavoro part-time verrà accordato dal Responsabile Risorse Umane, su richiesta del socio, laddove sia compatibile con l'organizzazione del servizio di appartenenza e dall'assetto organizzativo della Cooperativa)

Il Responsabile del Servizio, che esercita funzioni di organizzazione, direzione e controllo del lavoro su delega e direttiva del Direttore, è chiamato a verificare eventuali inadempimenti o mancanze dell'operato del socio lavoratore sia nei confronti del Servizio di appartenenza, sia nei confronti dell'utenza; in caso il Responsabile di Servizio non segnali le suddette inadempienze sarà egli stesso richiamato.

E' compito del Responsabile Risorse Umane ricorrere ai provvedimenti disciplinari previsti dal contratto, ed informare tempestivamente il Direttore il quale dovrà relazionare circa i provvedimenti presi al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore potrà avvalersi, qualora lo ritenesse necessario, di una relazione scritta da parte del Responsabile Risorse Umane.

In casi gravi che richiedano la sospensione o l'esclusione da Socio interverrà il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato la situazione e ascoltato le persone coinvolte.

Riguardo ogni altra procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari si veda il testo del CCNL.

I Soci-lavoratori hanno l'obbligo di rifiutare qualsiasi chiamata fatta direttamente dai clienti del Servizio. Sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio di appartenenza qualsiasi richiesta diretta che riguardi modifiche dell'orario di lavoro poiché il rapporto lavorativo è stabilito esclusivamente con la Cooperativa. Sono tenuti altresì a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio lamentele o rimostranze loro riferite sia dagli utenti sia dal commissionante il Servizio.

E' fatto divieto di fumare nei locali gestiti da CO.RE.S.S. e sui mezzi di trasporto della Cooperativa, come da obblighi di legge, questo per tutelare la salute sia dei colleghi di lavoro, ma anche e soprattutto per i clienti del Servizio.

Ai Soci-lavoratori saranno fornite precise informazioni relativamente alla modalità di indicazione delle ore lavorate attraverso gli strumenti tecnologici o cartacei predisposti dalla Cooperativa.

Articolo 11 **Rimborsi spese**

La quota del rimborso delle spese chilometriche del socio lavoratore che, previa autorizzazione della Direzione deve usare il proprio mezzo per esigenze di servizio, è quella definita dall'accordo sindacale territoriale vigente. I fogli Kilometrici per i rimborsi devono essere compilati correttamente, datati e firmati dal Socio e successivamente visti dal Responsabile di Servizio che ne ha la responsabilità.

I centri dotati dei mezzi della cooperativa sono tenuti ad usare esclusivamente tali mezzi salvo casi di effettiva emergenza.

Il socio lavoratore che per esigenze di servizio è autorizzato dalla Direzione ad utilizzare il proprio telefono sarà rimborsato esclusivamente dietro presentazione di tabulati dell'Ente Gestore comprovante l'avvenuto traffico telefonico.

E' previsto il pagamento, a totale carico della Cooperativa, del pasto al socio lavoratore solo se il pasto medesimo rientra specificatamente fra le attività educativo-assistenziali da compiersi con l'utenza.

Qualora in un Servizio sia programmata un'uscita con gli utenti che prevede di consumare il pasto all'esterno della struttura, è previsto il rimborso del pasto degli accompagnatori, secondo criteri e modalità disposte dal Responsabile del Servizio.

Il costo della riqualificazione sul lavoro è sostenuto integralmente dall'impresa (iscrizione al corso, costi per le sostituzioni, rimborso delle ore di diritto allo studio secondo le modalità fissate dal CCNL).

Per salvaguardare il proprio investimento l'impresa si riserva il diritto di recuperare tale credito formativo (nella misura del costo dell'iscrizione al corso) dal socio lavoratore che si dimetta prima che sia trascorso un anno dal rilascio dell'attestato di riqualifica.

Si riserva altresì di recuperare il 50% della somma per l'iscrizione al corso al socio che si dimetta prima che siano trascorsi anni 3 (tre) dal rilascio dell'attestato di riqualificazione, secondo modalità da definirsi da parte del CdA.

Al socio lavoratore comandato in formazione o alla partecipazione a Convegni e Congressi fuori sede, verranno rimborsate le spese sostenute per trasporto, vitto

e alloggio, secondo quanto concordato con il Responsabile Amministrativo, dietro presentazione delle pezze giustificative. I rimborsi dovranno essere presentati sugli appositi moduli e liquidati nella busta paga del mese successivo.

Articolo 12 **Accertamenti sanitari**

Il lavoratore, periodicamente, è tenuto, se richiesto, a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali per l'espletamento del lavoro cui è destinato.

Per l'applicazione dei contenuti del Decreto Legislativo 81/2008 si fa riferimento alla normativa vigente e alle disposizioni impartite dal Responsabile aziendale per la Sicurezza sul Lavoro.

Articolo 13 **Formazione e aggiornamento professionale**

Significato della formazione

L'adesione ad azioni formative non organizzate dalla cooperativa da parte dei soci, possono essere accordate previa richiesta scritta da presentarsi al Responsabile Risorse Umane in qualità di responsabile della Formazione, con parere del Responsabile del Servizio laddove è presente. La Cooperativa favorisce la partecipazione prioritariamente a quei soci che intendessero approfondire temi inerenti il welfare, lo stato sociale, la cooperazione sociale. Detta richiesta dovrà contenere tempi, luoghi e costi della proposta. Il Responsabile Risorse Umane sentito il parere del Responsabile Amministrativo, dispone l'operatività della richiesta o risponde, per iscritto, se il parere è negativo. Tutto ciò secondo le prassi della Formazione stabilite da specifica procedura interna.

Articolo 14 **Inquadramento funzionale dei soci lavoratori**

Per l'inquadramento del personale si fa riferimento al CCNL.

Al socio che fosse chiamato dalla Direzione ad assumere ulteriori responsabilità all'interno dell'organizzazione rispetto alla normale funzione lavorativa esercitata

viene riconosciuta un'indennità *ad personam* stabilita dal CdA su proposta della Direzione.

Articolo 15
Assenze, malattia, infortunio

Si rimanda integralmente quanto disciplinato dal CCNL in vigore e alle successive modifiche. La comunicazione deve essere data tempestivamente al Responsabile di Servizio e all'Ufficio Risorse Umane cui faranno seguito gli adempimenti dovuti (invio certificati, ecc.)

Articolo 16
Ferie e Permessi retribuiti

Compete al Responsabile Risorse Umane, in accordo con i Responsabili dei Servizi, approvare le ferie in base alle esigenze del Servizio stesso e più generalmente della Cooperativa nel suo insieme.

Per premiare la continuità e la professionalità durante gli anni di servizio, i Soci-lavoratori con un'anzianità di servizio superiore ad anni dieci (10) avranno diritto a giorni due (2) in più di ferie all'anno. I Soci-lavoratori con un'anzianità di servizio superiore ad anni quindici (15) avranno diritto a giorni quattro (4) in più di ferie all'anno. I Soci-lavoratori con un'anzianità di servizio superiore ad anni venti (20) avranno diritto a giorni sei (6) in più di ferie all'anno. A richiesta individuale degli aventi diritto, i periodi di ferie aggiuntivi possono essere liquidati economicamente.

Come da delibera Assembleare del 10.12.2014 l'applicazione di tale articolo è valutata consuntivo anno per anno dal CdA in base all'andamento economico e di risultato. Non verrà applicata in caso di bilancio negativo. Resta invariata l'applicazione della successiva parte dell'Articolo.

In ampliamento a quanto disciplinato dal CCNL in vigore e alle successive modifiche, in relazione ai permessi per lutto di famiglia, si accorda alle socie e ai soci lavoratori un permesso retribuito di due giorni lavorativi aggiuntivi (2+2) per evento.

Articolo 17
Licenziamento - Dimissioni

Le procedure adottate hanno per riferimento le medesime del CCNL: l'atto di dimissione dal lavoro non comporta automaticamente il recesso da socio; il socio può esercitare l'opzione se diventare socio volontario, specificandone gli impegni, o semplicemente rimanere legato al rapporto societario senza un impegno diretto e stabile, oppure recedere dalla compagine societaria.

Sezione II
SOCI VOLONTARI

Articolo 18
Ruolo del Volontariato

La Cooperativa incoraggia e stimola lo sviluppo del volontariato come partecipazione dei cittadini alla creazione di una nuova cultura legata più alla solidarietà, all'attaccamento al territorio e ai suoi problemi, alla comprensione che alla competizione, e al desiderio di fare soldi. Con questi intenti la cooperativa è attenta e disponibile per far sì che anche all'interno della propria realtà possa trovare spazio il volontariato, non come sostituzione di personale e quindi di abbassamento dei costi, ma come supporto alle attività, stimolo a migliorare, stimolo verso la coerenza della missione della cooperativa.

Articolo 19
Domanda di ammissione a Socio volontario

Chi desidera essere ammesso a socio volontario della cooperativa deve prima prendere visione dello Statuto, del presente Regolamento e iniziare a conoscere la cooperativa e le sue attività. Dopo aver valutato il tipo di apporto che egli potrebbe dare, la persona deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione contenente, oltre a quanto richiesto dallo Statuto, anche i tempi, le modalità e il settore prevalente in cui tende ad operare. Sarà compito della Direzione coinvolgere il responsabile del Servizio, per far sì che l'attività del nuovo socio si inserisca armonicamente nel programma di lavoro.

Sarà comunicato, per iscritto, all'interessato, il testo della delibera; il socio si impegna a fornire alla direzione tutti gli eventuali cambiamenti e variazioni rispetto ai dati dichiarati nella domanda.

Articolo 20
Quota sociale

CO.RE.S.S. Cooperativa Sociale
Sede legale: L. P. M. Gerra, 1
Sede amministrativa: Via P. Borsellino, 2
42124 - BEGGIO EMILIA (RE)
Cod. Fisc. e P. IVA 01068200359

Il socio volontario è tenuto a versare la propria quota di capitale sociale, nella misura determinata dal CdA, entro un mese dalla comunicazione della delibera del CdA.

Articolo 21 **Profilo del socio volontario**

Il socio volontario è una persona fisica che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa e condividendone le finalità, intende perseguire gli scopi di solidarietà partecipando in prima persona alle sue attività sociali e prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro, anche indiretto. A titolo esemplificativo, il socio volontario può essere:

- una persona che presta la propria attività all'interno della struttura organizzativa della cooperativa (anche come supporto alla sede operativa);
- una persona che presta la propria attività come amministratore volontario dedicando parte del proprio tempo allo studio, alla ricerca, al miglioramento dell'assetto economico, organizzativo, finanziario e sociale dell'impresa cooperativa;
- una persona che svolge la propria attività di tipo professionale (educatore, infermiere, fisioterapista, autista, ecc.) gratuitamente al fine di migliorare gli standard qualitativi, che la cooperativa rispetta, nelle strutture gestite, senza percepire remunerazione alcuna.

Articolo 22 **Modalità di attuazione dell'attività**

Ciascun socio opera prevalentemente in un servizio e con la sua attività concorre al buon funzionamento del medesimo. Per attuare ciò deve collaborare in modo attivo per realizzare, entro i limiti dei compiti assegnatigli, le finalità della cooperativa. Egli concorderà con il Responsabile del Servizio i tempi, i modi e i contenuti delle proprie attività e vi si atterrà con diligenza.

Ovviamente non si applicano al socio volontario le clausole del contratto di lavoro, ad eccezione delle norme in materia di assicurazioni, così come da vincoli di legge. In altri termini, con il socio volontario non si applica alcun rapporto di lavoro e manca, pertanto, il fatto della percezione di qualsiasi forma di retribuzione, remunerazione o corrispettivo per le prestazioni rese alla cooperativa.

Articolo 23

Rimborso spese

Pur prestando in maniera assoluta la propria operosità in modo gratuito, non retribuita né in maniera diretta né indiretta, è riconosciuto al socio volontario un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per espletare le attività programmate. E' chiaro che i meccanismi dei rimborsi spese non possono mascherare una retribuzione o un corrispettivo – sia pure in misura forfettaria – per il servizio reso dal socio volontario,

Articolo 24 **Assicurazioni – infortuni – danni verso terzi**

I soci volontari, ai sensi delle normative vigenti, sono assicurati presso l'INAIL relativamente agli infortuni occorsi durante l'espletamento delle attività di volontariato, nonché di polizza di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati nell'espletamento delle proprie funzioni. Il socio è tenuto a prendere visione delle polizze e non può iniziare le proprie attività in carenza del perfezionamento delle procedure sopra menzionate.

Articolo 25 **Assenze varie**

Il socio volontario è tenuto a comunicare, alla struttura presso la quale presta la propria attività, ogni assenza dovuta a qualsiasi causa, per consentire un'adeguata programmazione delle attività.

Articolo 26 **Attività organizzativa, formativa e riunioni interne**

E' auspicabile la partecipazione del socio volontario ai momenti di formazione, organizzativi e di programmazione nel presidio nel quale è inserito, secondo quanto disposto e concordato dal Responsabile del Servizio medesimo.

Articolo 27 **Provvedimenti disciplinari**

CO.PE.S.S. Cooperativa Sociale
Sede legale: 42124 M. Gerra, 1
Sede amm.va: Via P. Borsellino, 2
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Cod. Fisc. e P. IVA 01068200359

Il socio volontario che non osservi il presente regolamento o abbia un atteggiamento non conforme alle finalità della Cooperativa incorre nei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
 - b) esclusione;
-
- a) il richiamo verbale è effettuato dal Responsabile del Servizio quando si riscontrassero mancanze nell'esecuzione dei compiti affidati e nel contegno verso gli altri.
 - b) L'esclusione, deliberata dal CdA con le modalità descritte nello statuto, su proposta del Responsabile del servizio, può essere adottata solo previa contestazione di addebito ed averlo sentito a sua difesa. Nel caso il socio intendesse ricorrere al Collegio dei Probiviri, il provvedimento sarà applicato in via provvisoria, sino alla definitiva decisione.

Articolo 28
Dimissioni

Il socio volontario che per sopraggiunte difficoltà non possa più garantire alla cooperativa il minimo di presenza richiesta o altro, presenterà al CdA richiesta scritta di dimissioni, motivandole.

CO.RE.S.S. Cooperativa Sociale
Sede legale: Largo M. Gerra, 1
Sede ammin. Via F. Borsellino, 2
42124 - REGGIO EMILIA (RE)
Cod. Fisc. e P. IVA 01068200359

24 FEB. 2016

